



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 61 DEL 20/11/2013

Oggetto: **MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 30 DEL 23.07.2013**

L'anno **Duemilatredici**, il giorno venti del mese di **Novembre**, alle ore 21:00, nella sede comunale, convocato dal Vicesindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il VICESINDACO sig. . TOTI GABRIELE

Dei componenti il Consiglio Comunale:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1.	TOTI GABRIELE	X		11.	CARMIGNANI STEFANO	X	
2.	PARDOSSI CRISTIAN		X	12.	GROSSI FEDERICO	X	
3.	BERTONCINI ANTONIO	X		13.	MEROLA LIDA	X	
4.	NARDINELLI GIULIO		X	14.	CALÒ GIUSEPPE		X
5.	ARPINIO LILIA	X		15.	RUGLIONI GIULIO	X	
6.	VANNI ISOLA	X		16.	TAGLIALAGAMBA STEFANO	X	
7.	VALLE ENRICO	X		17.	MEZZI LUIGI	X	
8.	PAROLI GOLIARDO	X		18.	COSTAGLI PAOLO	X	
9.	LAMI FRANCESCA	X		19.	BENVENUTI SILVIA		X
10.	PANELLA EMANUELE	X		20.	CASILLO ROSARIO	X	
						16	4

ne risultano **PRESENTI** n. 16 e **ASSENTI** n. 4.

PARTECIPA il Sig. STRIANO ANIELLO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (Ex-ECA);

VISTO che i commi 15-16-17-18 e 20 dell'art. 14, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 hanno previsto di poter concedere, con regolamento comunale, le seguenti agevolazioni/riduzioni tariffarie del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013:

- **comma-15.** *Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:*

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

- **Comma-16.** *Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e' dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.*

- **Comma-17.** *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.*

- **Comma -18.** *Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.*

Comma-20. *Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.*

VISTO che questo Ente, con delibera consiliare n. 30 del 23.07.2013, ha provveduto ad approvare il Regolamento per l'istituzione ed applicazione del tributo comunale sui servizi per l'anno 2013;

CONSIDERATO che nel predetto regolamento sono state disciplinate agli articoli 21-22-23-24 le seguenti agevolazioni/riduzioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche:

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 15%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

e) Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 23. Agevolazioni.

1 Il Comune, nei limiti degli stanziamenti di Bilancio deliberati dal Consiglio Comunale, attua annualmente:

a- ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale;

b- agevolazioni tariffarie per gli esercizi commerciali con criterio di premialità per quelli ricadenti nel centro commerciale naturale.

c- agevolazioni tariffarie per le scuole parificate.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del Tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

VISTO il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito nella legge n. 124 del 28 ottobre 2013, il quale ha disposto all'art. 5, comma 2, che *“il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previsti dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura puo' essere disposta sull'intera platea dei contribuenti, ovvero apposite autorizzazione di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio”*;

RITENUTO di procedere alle seguenti modifiche del Regolamento per l'istituzione ed applicazione del tributo comunale sui servizi per l'anno 2013, approvato con delibera consiliare n. 30 del 23.07.2013, al fine di introdurre ulteriori agevolazioni, a favore della categoria delle utenze non domestiche, le quali risultano le piu' penalizzate dall'applicazione del nuovo sistema tariffario della TARES:

-introduzione comma 3 all'art.23:

“Per le categorie delle utenze non domestiche, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.L n.102 del 31 agosto 2013, convertito nella legge n.124 del 28 ottobre 2013, si concedono le seguenti agevolazioni tariffarie:

-categoria n.22 “Ristoranti, trattorie, osterie” abbattimento quota variabile della tariffa del 50%;

-categoria n.23 “mense, birrerie, amburgherie” abbattimento quota variabile e quota fissa della tariffa del 50%;

-categoria n.24 “Bar, caffè, pasticceria” abbattimento quota variabile e quota fissa della tariffe del 50%;

-categoria n.25 “Supermercato, pane e pasta, macelleria, ecc” abbattimento quota variabile e quota fissa della tariffe del 25%;

-categoria n.26 “Plurilicenze alimentari e/o miste” abbattimento quota variabile e quota fissa della tariffe del 20%;

-categoria n.27 “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio” abbattimento quota variabile e quota fissa della tariffe del 70%;

-categoria n.28 “Ipermercati di genere misti” abbattimento quota variabile e quota fissa della tariffe del 20%;”

-introduzione comma 4 all'art.23:

“La copertura delle agevolazioni di cui al comma 3 verra’ disposta attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti appartenenti alla categoria dei non domestici”;

RITENUTO altresì necessario procedere anche alla modifica delle seguenti disposizioni regolamentari:

-sostituzione comma 3 dell’art. 30 che recita “Per il solo 2013, in virtù della proroga stabilita con il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, il tributo è liquidato in tre rate” con:

“Per il solo anno 2013, ai sensi dell’art.10, comma 2, del D.L n.35 dell’8 aprile 2013, convertito nella legge n.64 del 6 giugno 2013, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo”;

-introduzione comma 3.1 all’art. 30:

“la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e’ riservata allo Stato ed e’ versata in unica soluzione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, nonche’ utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale”;

-sostituzione comma 2 dell’art. 19 che recita “La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. L’importo del tributo è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per i giorni di occupazione. Per l’individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quello risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di concessione dell’occupazione, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata”con

-La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%. L’importo del tributo è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per i giorni di occupazione. Per l’individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quello risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di concessione dell’occupazione, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.

VISTO l’art. 8, comma 1, del D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito con legge n. 124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all’originale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Casillo), astenuti n. 4 (Ruglioni, Tagliagalamba, Mezzi, Costagli), su n. 16 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, le seguenti modifiche al Regolamento per l'istituzione ed applicazione del tributo comunale sui servizi per l'anno 2013, approvato con delibera consiliare n. 30 del 23.07.2013:

-introduzione comma 3 all'art.23:

Per le categorie delle utenze non domestiche, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.L. n.102 del 31 agosto 2013, convertito nella legge n.124 del 28 ottobre 2013, si concedono le seguenti agevolazioni tariffarie:

- categoria n.22 "Ristoranti, trattorie, osterie" abbattimento quota variabile della tariffa del 50%;*
- categoria n.23 "mense, birrerie, amburgherie" abbattimento quota variabile e quota fissa della tariffa del 50%;*
- categoria n.24 "Bar, caffè',pasticceria" abbattimento quota variabile e quota fissa della tariffe del 50%;*
- categoria n.25 "Supermercato, pane e pasta, macelleria, ecc" abbattimento quota variabile e quota fissa della tariffe del 25%;*
- categoria n.26 "Plurilicenze alimentari e/o miste" abbattimento quota variabile e quota fissa della tariffe del 20%;*
- categoria n.27 "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio" abbattimento quota variabile e quota fissa della tariffe del 70%;*
- categoria n.28 "Ipermercati di genere misti" abbattimento quota variabile e quota fissa della tariffe del 20%;"*

-introduzione comma 4 all'art.23:

"La copertura delle agevolazioni di cui al comma 3 verra' disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti appartenenti alla categoria dei non domestici";

-sostituzione comma 3 dell'art. 30 che recita "Per il solo 2013, in virtù della proroga stabilita con il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, il tributo è liquidato in tre rate" con:

"Per il solo anno 2013, ai sensi dell'art.10, comma 2, del D.L n.35 dell'8 aprile 2013, convertito nella legge n.64 del 6 giugno 2013, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo";

-introduzione comma 3.1 all'art. 30:

“la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale”;

-sostituzione comma 2 dell'art. 19 che recita “La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. L'importo del tributo è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per i giorni di occupazione. Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quello risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di concessione dell'occupazione, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata”con

-La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%. L'importo del tributo è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per i giorni di occupazione. Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quello risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di concessione dell'occupazione, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.

2. DI APPROVARE il Regolamento modificato, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente quello approvato con delibera consiliare n.30 del 23.07.2013.
3. DI DARE ATTO che l'efficacia del nuovo regolamento modificato decorrerà dal 01.01.2013.
4. DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
5. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 11;

voti contrari n. 1 (Casillo);

astenuti n. 4 (Ruglioni, Tagliagalamba, Mezzi, Costagli);

su n. 16 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

STRIANO ANIELLO

IL VICESINDACO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.